



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Anna Battaglia	Giudice

udita la relazione del Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 75-1/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale,  
per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore società MICHELETTO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. e P.IVA 03363990270, con sede in Battaglia Terme (PD), via Rivella n. 24, in persona del Liquidatore pro tempore;

esaminata la documentazione allegata dalla società, la quale risulta completa ai sensi dell'art. 39 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 28 CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha trasferito il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune non compreso nel circondario dell'intestato Tribunale, solamente nel corso dell'ultimo anno antecedente il deposito del ricorso; considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;



ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;

osservato che un tanto è desumibile dal fatto che l'istante ha dichiarato di non essere più nelle condizioni di proseguire la propria attività, gli elementi positivi non risultando idonei a superare, secondo le ordinarie dinamiche aziendali, la crisi in atto ormai con carattere strutturale;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (si veda l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti di cui al doc. 15 aggiornato al 15.10.2025);

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e dei soci accomandatari ex art. 256 CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

*P.Q.M.*

**Dichiara** aperta la liquidazione giudiziale della società MICHELETTO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. e P.IVA 03363990270, con sede in Battaglia Terme (PD), via Rivella n. 24;

**Nomina** giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

**Nomina** curatore la dott.ssa Chiara Conte con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

**Autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**Ordina** al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con



l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

**Fissa** l'udienza del 16.09.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

**Assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

**Segnala** al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**Dispone** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**Ordina**, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

